

Lezione 5: Le riviste digitali e la ricerca storica

- La distinzione tra riviste cartacee tradizionali e riviste digitali è del tutto convenzionale: la riproducibilità infinita del testo digitale e la sua accessibilità a distanza grazie al web hanno rotto la barriera fra cartaceo e digitale creando un ampio ventaglio di soluzioni editoriali intermedie tra il cartaceo «puro» e il digitale.
- La distinzione è dunque prevalentemente tra circuiti distributivi e quindi di modalità di fruizione delle informazioni.
- La «Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto all'informazione scientifica» (2003) che mira alla tutela e all'ampliamento del «open access» sulla base dei principi di accessibilità, trasparenza, assenza di restrizioni, interoperabilità e archiviazione dei dati sul lungo termine.
- In particolare essa indica due condizioni essenziali: 1) i titolari di diritti sulle opere devono renderle accessibili a qualunque utente con licenze non commerciali per la copia, l'uso, la distribuzione, trasmissione ed esposizione con attribuzione dell'autorialità; 2) una copia del lavoro e dei materiali che lo accompagnano deve essere deposita in un formato elettronico appropriato presso almeno un *repository* digitale gestito da un'istituzione adeguata che s'impegni ad attuare l'*open access*.
- Riviste di buona divulgazione storica sono ad esempio: «Storia in rete» (<http://www.storiainrete.com/>) e «History today» (<https://www.historytoday.com/>).
- Riviste scientifiche in *open access* sono ad esempio: «Reti medievali» (<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/>); «Mediterranea. Ricerche storiche» (<http://www.storiamediterranea.it/>); «Hispania» (<http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania>); «Mélanges de l'École française de Rome» (<https://journals.openedition.org/mefrm/?lang=it>)
- Molte riviste utilizzano piattaforme commerciali di editori che consentono accesso a pagamento agli articoli digitali: le più importanti in Italia sono Torrossa di Casalini (<https://www.casalini.it/torrossa/>) e Rivisteweb (<https://www.rivisteweb.it/>) delle case editrici il Mulino e Carocci. Nel mondo anglo-sassone sono generalmente gli editori a svolgere tale opera: «Historical Research» (<https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682281>) non «open access».
- Esistono però piattaforme commerciali già viste, come Muse project, ma anche progetti ibridi che hanno riviste e libri con annate in *open access* e altri servizi (il pdf e la scaricabilità dei testi) a pagamento per abbonati (privati e istituzionali) e con possibilità di acquisto di singoli articoli e libri:

- «Open books edition» (<https://books.openedition.org/?lang=it>) una piattaforma online di libri per le discipline umanistiche e le scienze sociali (più della metà dei quali sono disponibili in accesso aperto) finanziato dal CNRS, da alcune Università francesi e dal Ministero dell'Università e della ricerca della Repubblica francese).
- «Open edition journals» (<https://journals.openedition.org/>) gemella della precedente con 534 riviste.
- Del tutto gratuito è «Persée» (<https://www.persee.fr/>) dal 2005 portale dell'ENS di Lione, CNRS, l'Université de Lyon per la diffusione di riviste e libri (300 collezioni e 700.000 documenti): la sua missione principale è valorizzare il patrimonio documentario a beneficio della ricerca, assicurandone la diffusione, l'arricchimento e la conservazione, sulla base di tre principi: l'approccio globale al patrimonio documentale, (inteso al tempo stesso come fonte e oggetto per la ricerca; la convergenza tra digitalizzazione del patrimonio e l'edizione digitale; la scelta dell'*open access* e della condivisione come strumenti di visibilità e circolazione delle conoscenze. Utilizza il consueto sistema di embargo sulle ultime annate.
- La grande crescita delle pubblicazioni digitali ha comportato problemi inediti dal punto di vista sia scientifico sia legale per assicurare all'on-line le stesse garanzie di stabilità, trasparenza e attribuzione di responsabilità che offrono i circuiti tradizionali della stampa maturati nel corso dei secoli.
- A causa della volatilità del web e del suo carattere trans-nazionale le riviste integralmente digitali hanno sollevato numerosi problemi giuridici, come la registrazione delle testate, il copyright, la periodicità, il deposito digitale, che ne rendono più aleatorio lo status scientifico.
- La riproducibilità infinita di un testo a stampa, una volta messo sul web, fa saltare diritti d'autore e di uso commerciale: solo con la nascita delle licenze non commerciali «Creative Commons» (2001) si è avviata la costruzione di fondamenti giuridici per risolvere alcuni problemi connessi alla libera circolazione dell'informazione scientifica senza scopo di lucro.
- <http://www.creativecommons.it/>: le licenze «Creative Commons» offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori di opere d'ingegno che desiderino **condividere in maniera ampia** le proprie opere secondo il modello «alcuni diritti riservati».
- Il detentore dei diritti può non autorizzare a priori **usi prevalentemente commerciali** dell'opera (opzione *Non commerciale*, acronimo inglese: *NC*) o la creazione di **opere derivate** (*Non opere derivate*, acronimo: *ND*); e se sono possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle **con la stessa licenza dell'opera originaria** (*Condividi allo stesso modo*, acronimo: *SA*, da «Share-Alike»).

- Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana. Le licenze «Creative Commons» sono utilizzabili liberamente e gratuitamente, senza alcuna necessità di contattare CC per permessi o registrazioni.
- Il quadro legislativo italiano appare più lento a prendere consapevolezza della rapidità dei mutamenti della rete e a riconoscere la specificità delle riviste digitali e di quelle scientifiche che non hanno scopo di lucro: manca ad esempio un registro di queste ultime e un efficiente sistema di deposito legale. La legge prevede anche per le riviste digitali l'obbligo di deposito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Inoltre le riviste digitali – come quelle tradizionali – devono ottemperare agli obblighi di registrazione delle testate presso i Tribunali, della presenza di un direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti.
- Ciò ha comportato una selezione: ad esempio l'Università di Firenze si è dotata attraverso la casa editrice Firenze University Press (<https://www.fupress.com/>) di una piattaforma in «open access» dove sono migrate riviste di storia preesistenti come «Reti medievali» e «Chromos» e che offre numerose riviste e 992 libri in accesso aperto.
- La *Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica* è una dichiarazione internazionale sull'accesso aperto alla conoscenza (*Open Access*) https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf (2003) frutto della conferenza sull'accesso aperto organizzata dalla Società Max Planck.
- In Italia la dichiarazione di Berlino è stata seguita dalla *Dichiarazione di Messina* (4 novembre 2004) in occasione del workshop nazionale *Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca*. Il materiale relativo si trova qui: <http://www.aepic.it/conf/Messina041/index981f.html>
- Si sono così delineate varie opzioni, le più importanti possono essere riassunte nelle alternative che seguono:
 - Ripubblicazione in archivi istituzionali e disciplinari ad accesso aperto di opere già apparse in forme editoriali tradizionali (la «via verde») o pubblicazione in riviste e collane di libri che nascono e sono ad accesso aperto (la «via aurea»);
 - Mera gratuità dell'accesso (c.d. gratis OA) o gratuità associata alla concessione dei diritti di uso («libre OA»);
 - Accesso solo ad articoli su riviste o anche ad altri generi letterari (in particolare, le monografie).
- La via maestra all'accesso aperto è al momento la verde, integrata dalla ripubblicazione in archivi OA istituzionali o disciplinari di quanto già pubblicato attraverso il filtro della *peer review* in altre sedi editoriali.



- La Commissione dell'UE ha sviluppato a partire dal 2006 un'articolata politica a favore dell'apertura delle pubblicazioni e dei dati scientifici. L'azione europea è culminata nella [Raccomandazione della Commissione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione \(2012/417/UE\) del 17 luglio 2012](#).
- Con riguardo alle pubblicazioni la «Raccomandazione» chiede agli Stati membri di definire politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l'accesso aperto alle stesse.
- Tali politiche dovrebbero prevedere:
 - obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi;
 - piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità;
 - la pianificazione finanziaria associata.
- I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della [legge 7 ottobre 2013, n. 112](#) che ha convertito con modificazioni il [decreto legge 8 agosto 2013, n. 91](#) «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» così recitano:
 2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue [...]. L'accesso aperto si realizza:
 - a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
 - b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

- Il legislatore pensa ad attuare l'OA senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (“le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”).
- In questo modo, l'Italia si discosta dalla Raccomandazione della Commissione dell'UE che parla espressamente della necessità di una pianificazione finanziaria.

N.B. l'indicazione della Legge n. 212 del 24 dicembre 2013 nel libro è errata!

- Requisiti di una rivista digitale a carattere scientifico:
- 1) accessibilità (gratuita o a pagamento) con registrazione o meno, ma deve essere aperta e rispettare determinati standard tecnici (W3C); deve avere conservazione nel tempo e consultabilità dei numeri (→ archivio on-line contribuisce a denotare serietà); essenziale è la reperibilità della rivista attraverso un Url (indirizzo web univoco) o un DOI (*Digital Object Identifier*), cioè un codice identificativo associato ai metadati di un documento elettronico a prescindere dalla sua collocazione nel web. Il DOI è gestito da una fondazione che rilascia i codici a pagamento agli editori che poi assegnano dei sottocodici ai singoli articoli (→ essendo a pagamento il sistema DOI non è usato universalmente);
- 2) responsabilità sia sul piano giuridico (mediante registrazione attraverso le norme vigenti), sia su quello scientifico con la chiara identificazione della direzione, del comitato scientifico, di quello editoriale ecc., dell'editore, del gestore del sito web;
- 3) l'identificazione della rivista attraverso il nome della testata, in Italia registrato in Tribunale e con codice ISSN (ormai una rivista ne ha uno per la versione cartacea e uno per quella digitale);
- 4) affidabilità come selezione rigorosa dei contenuti (*double-blind peer review*);
- 5) attribuzione di autorialità, ossia l'indicazione degli autori dei singoli contributi e quella dei soggetti istituzionali coinvolti;
- 6) periodicità, ossia l'indicazione di una cadenza periodica nel caso di riviste digitali organizzate per fascicoli (oppure l'indicazione della data di pubblicazione del singolo saggio in caso di accumulo di materiali). Alcuni editori digitali di riviste indicano ad esempio quattro date: ricevimento dell'articolo, quella di accettazione per la pubblicazione, quella di trasmissione della versione definitiva all'editore e la data di pubblicazioni definitiva on line del contributo.